



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 12.3.2024
C(2024) 1751 final

Signor Antonio Tajani
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2024/0003/IT**

Schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria

Invio di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015

Invio di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

1. LA NOTIFICA

Nel quadro della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535¹, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il 3 gennaio 2024 lo ***schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria*** (notifica 2024/0003/IT), (di seguito: "il progetto notificato").

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Secondo il messaggio di notifica, il progetto notificato mira a consolidare in un unico testo le modifiche apportate al decreto ministeriale 21 settembre 2005 e a integrare nuove disposizioni regolamentari che si sono rese necessarie per le esigenze del settore produttivo, assicurando che i consumatori siano pienamente informati sui prodotti di salumeria interessati. Il progetto notificato contiene disposizioni relative a due ulteriori prodotti a base di carne: "bresaola" e "speck".

L'esame del progetto notificato ha indotto la Commissione a emettere il seguente parere circostanziato e le seguenti osservazioni.

2. PARERE CIRCOSTANZIATO

L'art. 10 bis del progetto notificato dispone quanto segue in merito alla presenza di acqua aggiunta:

1. *La disposizione relativa alla presenza di acqua aggiunta di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 1169/2011, parte A, punto 6, non si applica ai prodotti disciplinati nel presente capo, in quanto già soggetti alle limitazioni tecnologiche, di cui agli articoli 4, 8 e 9.*

L'art. 4 del progetto notificato stabilisce il tasso di umidità del prosciutto cotto, mentre gli artt. 8 e 9 prevedono rispettivamente l'uso delle denominazioni "*prosciutto cotto scelto*" e "*prosciutto cotto di alta qualità*".

Inoltre il preambolo del progetto notificato rileva che *l'allegato VI del regolamento (UE) n. 1169/2011, parte A, punto 6, prevede che, per i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito*, ma distingue il caso del prosciutto cotto, prevedendo che *nel caso del prosciutto cotto, la presenza di acqua aggiunta è resa necessaria dalla specifica tecnica produttiva e non comporta inganno nei confronti del consumatore*.

La Commissione rileva che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, punto 6, per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. L'indicazione della presenza di acqua aggiunta è pertanto pienamente armonizzata ai sensi delle disposizioni di cui sopra del regolamento (UE) n. 1169/2011 e si applica in tutti i casi in cui l'acqua aggiunta costituisce più del 5 % del peso del prodotto finito come dato obbligatorio che accompagna la denominazione dei prodotti a base di carne.

Pertanto l'articolo 10 bis del progetto notificato, come elaborato nel preambolo dello stesso, non è compatibile con l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, punto 6, del medesimo regolamento, nella misura in cui si rende necessaria l'indicazione della presenza di acqua aggiunta nei casi in cui l'omissione di tali informazioni potrebbe comportare inganno nei confronti del consumatore e non in tutti i casi in cui l'acqua aggiunta costituisce più del 5 % del peso del prodotto finito, come previsto dal diritto dell'Unione.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione esprime un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, secondo cui l'articolo 10 bis

del progetto notificato violerebbe il regolamento (UE) n. 1169/2011 qualora fosse adottato senza tenere in debita considerazione i pareri di cui sopra.

La Commissione rammenta al governo italiano che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della summenzionata direttiva (UE) 2015/1535, l'emissione di un parere circostanziato comporta, per lo Stato membro che abbia elaborato il progetto di regola tecnica interessato, l'obbligo di rinviarne l'adozione di sei mesi a decorrere dalla data della notifica.

Tale termine scade pertanto il 4 luglio 2024.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, in virtù di tale disposizione, lo Stato membro che riceve un parere circostanziato è tenuto a riferire alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato.

Qualora il governo italiano non dovesse ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 o qualora il testo del progetto di regola tecnica in esame fosse adottato senza tenere conto delle succitate obiezioni o violasse altrimenti il diritto dell'Unione europea, la Commissione potrebbe avviare procedimenti in conformità dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto dei pareri di cui sopra.

3. OSSERVAZIONI

La Commissione osserva che il sesto “visto” del progetto notificato elenca diversi atti legislativi pertinenti ai prodotti in questione. Tale elenco comprende il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio² e il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³ “così come modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione”. Tuttavia omette altri atti legislativi che sarebbero ugualmente pertinenti, ad esempio il regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitrati (E 251-252)⁴ oppure il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione che adotta l'elenco delle sostanze aromatizzanti⁵.

Sebbene non sia indispensabile elencare gli atti della Commissione che hanno modificato il regolamento (CE) n. 1334/2008 e il regolamento (CE) n. 1333/2008, il fatto che un

² Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj>

³ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>

⁴ Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitrati (E 251-252) (GU L, 2023/2108, 9.10.2023).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

regolamento pertinente della Commissione sia elencato, ma non altri, potrebbe creare incertezza in merito alla legislazione applicabile. Le autorità italiane sono invitate a chiarire i riferimenti al diritto dell'UE nei "visti" del progetto notificato.

La Commissione osserva inoltre che l'articolo 18 del progetto notificato esclude l'uso di coloranti per il salame:

"È consentito impiegare vino, aceto (compreso l'aceto balsamico), brandy ed altri alcolici, miele, tartufo, formaggio, frutta a guscio, pepe, aglio, spezie e piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colture microbiche di avviamento alla fermentazione, aromi, additivi consentiti ad eccezione dei coloranti."

Le categorie di alimenti ai fini della normativa dell'UE sugli additivi alimentari sono elencate nell'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Sembra che il "salame" di cui all'articolo 18 del progetto notificato rientri nella categoria alimentare 08.3.1 "Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico".

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è consentito l'uso di vari additivi coloranti, nella categoria di alimenti 08.3.1, per le "salsicce".

Pertanto, a meno che il "salame" non costituisca una categoria diversa dalle "salsicce", la restrizione all'uso di coloranti nel "salame" non è conforme al diritto dell'Unione.

È vero che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, detto regolamento *si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l'impiego di additivi alimentari: a) in alimenti specifici; b) per scopi diversi da quelli considerati nel presente regolamento.* Tale disposizione va intesa come riferimento, ad esempio, ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un regime di qualità o di un'indicazione geografica protetta, in linea con il regolamento (UE) n. 1151/2012.⁶ e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

Inoltre, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1333/2008 consente agli Stati membri di *continuare a vietare l'impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio ed elencati in detto allegato IV del medesimo regolamento.*

Tuttavia, il "salame" non sembra, in quanto tale, rientrare in nessuno dei due casi sopra elencati.

La Commissione ritiene che gli Stati membri possano riservare a prodotti con determinate caratteristiche (tra cui l'assenza di additivi) una denominazione specifica che non è la denominazione generica comunemente utilizzata nel territorio dell'Unione per tale prodotto alimentare ma, tuttavia, consente la produzione e la commercializzazione con la denominazione comunemente utilizzata di prodotti con additivi alimentari e, d'altra parte, garantisce il reciproco riconoscimento dei prodotti provenienti da altri Stati membri che recano la stessa denominazione specifica⁷.

Le autorità italiane sono pertanto invitate a chiarire il linguaggio utilizzato nel progetto notificato per evitare di creare incertezza giuridica sull'impiego nel "salame" di coloranti autorizzati per le "salsicce" dall'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella misura in cui il termine "salame" è inteso come una denominazione generica,

⁶ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁷ Cfr. a tale riguardo la sentenza del 14 giugno 2018, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, C-169/17, ECLI:EU:C:2018:440, punti 25 e 28.

piuttosto che come una specifica, diversa da quella comunemente utilizzata nel territorio dell'Unione per tale prodotto alimentare.

La Commissione invita inoltre il governo italiano a comunicare l'adozione del testo definitivo del progetto di regola tecnica di cui trattasi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle succitate osservazioni.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione,

Stella Kyriakides
Membro della Commissione

